SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 marzo 2006 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51/L

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **66**.

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

06G0076

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **64.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte è vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS ON THE ENFORCEMENT OF SENTENCES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA

The Government of the Italian Republic (hereinafter called the "requested State") and the United Nations acting through the International Criminal Tribunal for Rwanda (hereinafter called "the Tribunal")

RECALLING

Article 26 of the Statute of the Tribunal annexed to Security Council resolution 955 (1994) of 8 November 1994, according to which imprisonment of persons sentenced by the Tribunal shall be served in Rwanda or in any of the States on a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons;

CONSIDERING

Italian Law n. 181 of 2 August 2002 relating to cooperation between the Government of Italy and the Tribunal;

NOTING

The willingness of the requested State to enforce sentences imposed by the Tribunal;

RECALLING

The provisions of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, approved by Economic and Social Council (ECOSOC) resolutions 663 C (XXIV) of 31st July 1957 and 2067 (LXII) of 13th May 1977, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9th December 1988, and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, adopted by General Assembly resolution 45/111 of 14th December 1990;

IN ORDER

To give effect to the judgements and sentences of the Tribunal;

HAVE AGREED

As follows:

Article 1

Purpose and scope of the Agreement

This Agreement shall govern matters relating to or arising out of all requests to the requested State to enforce sentences imposed by the Tribunal.

Article 2

Procedure

1. A request to the Government of Italy to enforce a sentence shall be made by the Registrar of the Tribunal (hereinafter "the Registrar") with the approval of the President of the Tribunal (hereinafter "the President").

2. When making the request, the Registrar shall provide the following documents to the Minister of Justice of the requested State (hereinafter "the Minister of Justice"):

   a) a certified copy of the final judgement;
   b) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention;
   c) when appropriate, any medical or psychological reports on the convicted person, any recommendation for his/her further treatment in the requested State and any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

3. The Minister of Justice shall submit the request to the competent national authorities, in accordance with Italian laws and particularly in conformity with Article 7, par. 1, of "Provisions on Cooperation with the International Tribunal having the required capacity to judge for heavy violations of the humanitarian law committed on the Rwanda territory and its nearby States" (Law of 2 August 2002, n. 181, hereinafter designated as "Provisions on cooperation matters").

4. The competent national authorities of the requested State shall promptly decide upon the request of the Registrar, in accordance with Article 7, par. 2, 3 and 4 of the "Provisions on cooperation matters".

Article 3

Enforcement

1. In enforcing the sentence pronounced by the Tribunal, the competent national authorities of the requested State shall be bound by the duration of the sentence so pronounced.

2. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of the requested State, in accordance with Article 8, par. 1, of the "Provisions on cooperation matters", subject to the supervision of the Tribunal, as provided for in Article 8, par. 2, of the already mentioned "Provisions on cooperation matters" and in Articles 6, 7, 8 and 9, par. 2 and 3, of this Agreement.

3. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for non-custodial measures or working activities outside the prison or is entitled to benefit from conditional release, the Minister of Justice shall notify the President of the Tribunal.

4. If the President of the Tribunal, in consultation with the judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in paragraph 3 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the Minister of Justice who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the Tribunal.

5. Conditions of imprisonment shall be compatible with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners.

Article 4

Transfer of the convicted person

The Registrar shall make appropriate arrangements for the transfer of the convicted person from the Tribunal to the competent authorities of the requested State. Prior to his/her transfer, the convicted person shall be informed by the Registrar of the contents of this Agreement.

Article 5

Non-bis-in-idem

The convicted person shall not be tried before a court of the requested State for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the Statute of the Tribunal for which he/she has already been tried by the Tribunal.

Article 6

Inspection

1. Following arrangements with the competent authorities of the Ministry of Justice according to Article 8, par. 2, of the "Provisions on cooperation matters", the Minister of Justice shall allow the inspection of the conditions of detention and treatment of the convicted persons at any time and on a periodic basis by the International Committee of the Red Cross (ICRC). The frequency of such visits shall be determined by the ICRC. The ICRC shall submit a confidential report based on the findings of these inspections to the Minister of Justice and to the President of the Tribunal.

2. The Minister of Justice and the President of the Tribunal shall consult each other on the findings of the reports referred to in paragraph 1. The President of the Tribunal may thereafter request the Minister of Justice to report to him/her any changes in the conditions of detention suggested by the ICRC.

Article 7

Information

1. The Minister of Justice shall immediately notify the President:

a) If the convicted person has deceased;
b) If the convicted person has escaped from custody;

c) Two months prior to the completion of the sentence.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the President of the Tribunal and the Minister of Justice shall consult each other on all matters relating to the enforcement of the sentence, upon the request of either party.

Article 8

Pardon and Commutation of sentence

1. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for pardon or commutation of the sentence, the Minister of Justice shall notify the Registrar accordingly.

2. If the President of the Tribunal, in consultation with the judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in paragraph 1 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the Minister of Justice who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the Tribunal.

Article 9

Termination of the enforcement

1. The enforcement of the sentence shall cease:
   a) When the sentence has been completed;
   b) Upon the decease of the convicted person;
   c) Upon pardon of the convicted person;
   d) Following a decision of the Tribunal, as referred to in paragraph 2.

2. The Tribunal may at any time decide to request the termination of the enforcement of the sentence in the requested State and transfer the convicted person to another State or to the Tribunal.

3. The competent authorities of the requested State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Registrar of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 10

Impossibility to enforce sentence

If, at any time after the decision has been taken to enforce a sentence, further enforcement has, for any legal or practical reason, become impossible, the Minister of Justice shall promptly so inform the Registrar. The Registrar shall make the appropriate arrangements for the transfer of the convicted person. The competent authorities of the requested State shall allow for at least sixty (60) days following the notification before taking other measures on the matter.

Article 11

Costs

The Tribunal shall bear the expenses related to the transfer of the convicted person to and from the requested State, unless the parties agree otherwise. The requested State shall pay all other expenses incurred in the enforcement of the sentence.

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force after the Government of the Italian Republic has notified the United Nations of completion of all its relevant internal procedures.
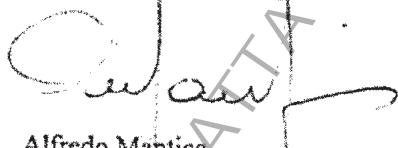
Article 13

Duration of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force as long as sentences of the Tribunal are being enforced by the requested State under the terms and conditions of this Agreement.

2. Upon consultation, either of the parties may terminate this Agreement, with two months' prior notice. This Agreement shall not be terminated before the sentences to which this Agreement applies have been completed or terminated and, if applicable, before the transfer of the convicted person as provided for in Article 10 has been effected.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Rome this 17th day of March,
in duplicate, in Italian and English, the English text being authoritative.

FOR THE GOVERNMENT OF
ITALIAN REPUBLIC

Alfredo Mantica
Under-Secretary of State
of Foreign Affairs

FOR THE UNITED NATIONS

ICTR • TPIR

Adama Dieng
Registrar of the International
Criminal Tribunal for Rwanda

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

p.c.c.

Il Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
(Avv. Stato Ivo M. Braguglia)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA

Il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in poi "lo Stato richiesto") e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (d'ora in poi "Il Tribunale Internazionale"), in nome e per conto delle Nazioni Unite

RICORDANDO

l'articolo 26 dello Statuto del Tribunale Internazionale, annesso alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 955 (1994) dell'8 novembre 1994, in virtù del quale l'espiazione della pena per le persone condannate dal Tribunale Internazionale avrà luogo in Ruanda o in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale su una lista di Stati che abbiano espresso al Consiglio di Sicurezza la loro disponibilità ad accettare persone condannate;

CONSIDERANDO

la legge italiana n. 181 del 2 agosto 2002 relativa alla cooperazione tra il Governo italiano e il Tribunale;

NOTANDO

la disponibilità dello Stato richiesto a dare esecuzione a condanne inflitte dal Tribunale Internazionale;

RICORDANDO

le disposizioni delle Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, approvate dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), risoluzioni 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, i principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionamento, formulati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, e i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti, adottati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990;

AL FINE

di dare effetto ai giudizi e alle sentenze del Tribunale Internazionale;

STIPULANO

quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina le questioni relative ad ogni richiesta fatta allo Stato richiesto di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale Internazionale.

Articolo 2

Procedura

1. Il Cancelliere del Tribunale Internazionale (d'ora in poi "il Cancelliere"), con l'approvazione del Presidente del Tribunale Internazionale (d'ora in poi "il Presidente") dovrà far pervenire al Governo della Repubblica Italiana una richiesta ai fini di esecuzione della sentenza.

2. Al momento della richiesta il Cancelliere deve trasmettere al Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana (d'ora in poi "il Ministro della Giustizia") la seguente documentazione:
   a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;
   b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;
   c) laddove appropriato, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro della Giustizia sottoporrà la richiesta alle competenti autorità nazionali, in conformità alla legge italiana, e più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, delle "Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale Internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini" (Legge 2 agosto 2002, n. 181, d'ora in poi "Disposizioni in materia di cooperazione").

4. Le autorità nazionali competenti decideranno prontamente sulla richiesta del Cancelliere, in applicazione dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4, delle "Disposizioni in materia di cooperazione".

Articolo 3

Esecuzione

1. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale Internazionale, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

2. Le condizioni di detenzione sono quelle stabilite dalla legge dello Stato richiesto, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, delle "Disposizioni in materia di cooperazione", sotto il controllo del Tribunale Internazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 2, delle "Disposizioni in materia di cooperazione" già menzionate e dagli articoli da 6, 7, 8 e 9, commi 2 e 3, del presente Accordo.

3. Se in base alla legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato può essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero può beneficiare della liberazione condizionale, il Ministro della Giustizia ne informa il Presidente del Tribunale Internazionale.

4. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, non ritiene opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel comma 3, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma

dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

5. Le condizioni di detenzione devono essere compatibili con le Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti nonché con i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone che si trovano in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

Articolo 4

Trasferimento del condannato

Il Cancelliere prende tutti gli accordi necessari per il trasferimento del condannato dal Tribunale Internazionale alle competenti autorità nazionali dello Stato richiesto. Prima di essere trasferito, il condannato sarà informato dal Cancelliere del contenuto di questo Accordo.

Articolo 5

Non-bis-in-idem

Il condannato non potrà essere processato dai tribunali dello Stato richiesto per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base allo Statuto del Tribunale Internazionale, per i quali sia già stato processato dal Tribunale Internazionale stesso.

Articolo 6

Ispezione

1. Conformemente ad accordi con le competenti autorità del Ministero della Giustizia, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, delle "Disposizioni in materia di cooperazione", il Ministro della Giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni ai fini di verifica delle condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in ogni momento e su base periodica, la frequenza delle visite essendo determinata dal CICR. Sulla base dei risultati delle ispezioni il CICR sottoporrà un rapporto confidenziale al Ministro della Giustizia e al Presidente del Tribunale Internazionale.

2. Il Ministro della Giustizia e il Presidente del Tribunale Internazionale dovranno consultarsi sui risultati del rapporto previsto al comma 1. Il Presidente del Tribunale Internazionale potrà successivamente richiedere al Ministro della Giustizia di informarlo di ogni modifica nelle condizioni di detenzione suggerita dal CICR.

Articolo 7

Informazione

1. Il Ministro della Giustizia informa tempestivamente il Presidente del Tribunale Internazionale nei seguenti casi:
   a) quando il condannato è evaso;
   b) quando il condannato è deceduto;
   c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.

2. Il Presidente del Tribunale Internazionale e il Ministro della Giustizia possono sempre consultarsi sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena.

Articolo 8

Grazia e commutazione della pena

1. Se, in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro della Giustizia ne informa il Cancelliere.

2. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, considera che la concessione delle misure previste al comma 1 non è opportuna, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

Articolo 9

Cessazione dell'esecuzione

1. L'esecuzione della sentenza cessa quando:
   a) la pena sia stata purgata;
   b) il condannato sia deceduto;
   c) sia intervenuto provvedimento di grazia;
   d) sia stata pronunciata una decisione del Tribunale Internazionale in base al comma 2 del presente articolo.

2. Il Tribunale Internazionale può in ogni momento decidere di richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto e il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale Internazionale stesso.

3. Le autorità competenti dello Stato richiesto interrompono l'esecuzione della sentenza non appena siano state informate dal Cancelliere di qualsivoglia decisione o misura in virtù della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

Articolo 10

Impossibilità di esecuzione della sentenza

Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, per qualunque ragione , giuridica o di fatto, l'esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro della Giustizia notifica prontamente al Cancelliere detta impossibilità. Il Cancelliere prende, quindi, i necessari accordi per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

Articolo 11

Oneri finanziari

Il Tribunale Internazionale provvederà alle spese per il trasferimento del condannato verso e dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti. Saranno a carico dello Stato richiesto tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza.

Articolo 12

Entrata in vigore

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno la notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.
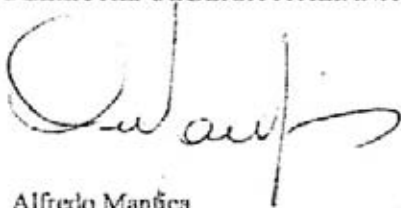
Articolo 13

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando le sentenze del Tribunale Internazionale non siano state eseguite dallo Stato richiesto ai termini e alle condizioni previsti dall'Accordo stesso.

2. Ciascuna delle Parti, previa consultazione, può chiedere la cessazione dell'Accordo dando due mesi di preavviso. L'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 marzo 2004 in duplice copia, in italiano e in inglese, la versione inglese facendo fede, dai sottoscritti, debitamente autorizzati.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Alfredo Mantica
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

p.c.c.
Il Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
(Avv. Stato Ivo M. Braguglia)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PER LE NAZIONI UNITE

Adama Dieng
Cancelliere del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3552):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 18 luglio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 ottobre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 e 16 novembre 2005.

Relazione scritta presentata il 16 novembre 2005 (atto n. 3553/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6193):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 24 gennaio 2006.

06G0078

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **65.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il **Governo della Repubblica del Senegal** (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione all'investimento di capitali di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente,

nel convincimento che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le realizzazioni industriali e i rapporti di affari e di conseguenza la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine "investimento" designa ogni categoria di beni di cui l'investimento è stato fatto prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da una persona fisica o morale di una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente sulla base delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta e dal quadro giuridico in vigore.

Senza intendere limitare la portata di quanto precede, il termine "investimento" designa, in particolare ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, suscettibili di essere investiti;

b) le azioni, obbligazioni, partecipazioni o altre forme di credito, nonché, valori e fondi pubblici o di Stato in generale;

c) i crediti monetari sui depositi o provenienti da prestazioni aventi un valore economico connesse ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) i diritti d'autore, marchi di fabbrica o commerciali, i brevetti, processi tecnici e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto economico derivante dalla legge o sulla base di contratti ed ogni licenza o franchigia ottenute sulla base di regolamenti in vigore sulle attività economiche, incluse le concessioni di ricerca, d'estrazione e di sfruttamento di risorse naturali;

f) i redditi di ogni tipo di investimento ed i benefici di capitale;

g) ogni aumento di valore dell'investimento originario.

2. Il termine "investitore" designa la persona fisica o giuridica di unaParte Contraente che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa la persona fisica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti secondo le leggi della stessa Parte Contraente.

4. Il termine "persona giuridica" designa ogni entità avente la sua sede centrale sul territorio di una della Parti Contraenti e debitamente riconosciuta da quest'ultima come: istituti pubblici, corporazioni, società di persone (partnerships) fondazioni e associazioni, indipendentemente dai limiti della loro responsabilità od altri limiti.

5. Il termine "redditi" designa le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, i benefici o gli interessi, gli utili di capitale, i dividendi, le royalties o ancora i pagamenti per l'assistenza, i servizi tecnici, ecc.

6. Il termine "territorio" significa oltre alle aree comprese entro i confini terrestri del Paese, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono egualmente le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o diritti sovrani o giurisdizionali nel rispetto della legge internazionale.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel suo territorio e esercitando i poteri che le sono concessi dalle sue leggi autorizzerà tali investimenti.

2. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà egualmente un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese che hanno beneficiato dei suddetti investimenti, non formino oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai loro redditi un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello riservato ai suoi cittadini o agli investitori di Stati terzi nonché ai loro redditi.

2. Il trattamento riservato alle attività relative agli investimenti d'investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello riservato alle attività relative agli investimenti di investitori di quest'ultima o di investitori di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni previste ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad un'Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a un'Area di Libero Scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un accordo economico multilaterale ovvero in base ad accordi firmati per evitare la doppia imposizione fiscale o per facilitare gli scambi commerciali transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite nei loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, una situazione di emergenza o altri eventi

simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà agli investitori un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite. I relativi pagamenti a titolo di risarcimento potranno essere liberamente trasferiti senza ritardi ingiustificati.

Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente; in ogni caso, il trattamento a loro riservato sarà non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare il diritto di proprietà, il possesso, il controllo ed il godimento di tali investimenti, in modo permanente o temporaneo, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione e da regolamenti emessi da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti sul territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini di interesse pubblico o per motivi di interesse nazionale. In ogni caso le nazionalizzazioni e le espropriazioni non dovranno avere carattere discriminatorio e dovranno far oggetto di un risarcimento immediato, adeguato ed effettivo. Tali misure, inclusa la loro adozione, saranno conformi a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento dovrà corrispondere all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia annunciata o resa pubblica e sarà determinato secondo criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti. In caso di difficoltà al momento della constatazione del valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base dei valori distintivi della attività della società quali le componenti ed i risultati della società interessata. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e comprenderà gli interessi al

tasso LIBOR partendo dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento. Se l'investitore e la Parte Contraente ospitante non giungano a mettersi d'accordo, il risarcimento sarà calcolato secondo i termini dell'articolo 9 del presente accordo concernente la soluzione delle controversie.

Dopo che il risarcimento sarà stato determinato, esso verrà pagato rapidamente e verrà emessa l'autorizzazione per il suo rimpatrio.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applicano ugualmente ai redditi dell'investimento e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai benefici dell'indennità di liquidazione.

5. Se dopo l'espropriazione, la proprietà in questione non sia stata utilizzata per i fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o i suoi mandatari hanno il diritto di riacquistare la proprietà al suo prezzo di mercato.

Articolo 6
Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che l'investitore dell'altra Parte potrà trasferire all'estero senza ritardi ingiustificati ed in ogni valuta convertibile:

a) il capitale e le quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) i redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) i redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) i compensi e le indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del

presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una qualunque garanzia finanziaria contro rischi non commerciali relativi ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato dei pagamenti al detto investitore in base a questa garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga per cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtù di tale garanzia, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8
Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro i sei mesi successivi all'espletamento di tutte le obbligazioni fiscali previste. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui l'investitore presenta la sua domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente saranno considerati come soddisfatti allorquando l'investitore avrà adempiuto alle modalità previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.

Articolo 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, dovrà essere composta amichevolmente, nella misura del possibile.

2. Qualora tale controversia non abbia potuto essere risolta entro sei mesi dal momento in cui sia stata sollevata, per iscritto, da una o l'altra parte interessata, viene sottoposta, su richiesta dell'investitore, sia:

a) ai Tribunali nazionali competenti delle Parti Contraenti;

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

c) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica ogni questione attinente ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e finché una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o di un Tribunale di diritto comune entro il termine prescritto dalla detta decisione, ovvero entro quello eventualmente determinato in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Allorquando un investitore avrà sottoposto la controversia sia ai Tribunali nazionali dell'altra Parte Contraente interessata, sia all'Arbitrato internazionale, la scelta di una o dell'altra di queste procedure resta definitivo. Le sentenze arbitrali internazionali che ne deriveranno saranno definitive ed obbligatorie per le parti della controversia.

Articolo 10

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri nomineranno un Presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare tale designazione. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non potesse esercitare il suo mandato, il Vice Presidente della Corte sarà invitato ad effettuare le designazioni necessarie. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non potesse esercitare il suo mandato, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti verrà invitato ad effettuare le designazioni necessarie.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno ripartite equamente tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà la propria procedura.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui siano firmatarie le due Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti avranno reciprocamente notificato il completamento delle rispettive formalità legislative.

Articolo 14

Durata e scadenza
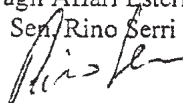
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 del presente Accordo. Esso sarà rinnovato tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia formulata da una delle Parti Contraenti e notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, per via diplomatica un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Dakar, il ~~16~~ 13 di ottobre dell'anno 2000, in due originali, nelle lingue francese e italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Sen. Rino Serri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Moctar Diop

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso.

1. Con riferimento all'articolo 3

a) Ogni attività relativa all'approvvigionamento, alla vendita e al trasporto di materiali grezzi o lavorati, all'energia, ai combustibili e ai mezzi di produzione, così come ogni altro genere di operazione connessa a quanto precede e legata in qualche modo ad attività d'impresa secondo il presente accordo, riceveranno nel territorio di ogni Parte Contraente un trattamento almeno così favorevole a quello concesso ad attività ed iniziative analoghe di cittadini residenti o investitori cittadini di un Paese terzo.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

2. Con riferimento all'Articolo 9

A norma dell'articolo 9.2 (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come stabilite dalla Risoluzione

dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
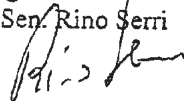
a. Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini di uno o dell'altra Parte Contraente, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri eventualmente secondo il regolamento UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma a meno che le due parti in causa nell'arbitrato non decidano altrimenti.
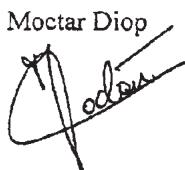
b. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso tener conto egualmente delle disposizioni contenute nel presente Accordo e dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali di cui esse siano parti.

Fatto a Dakar, il ~~16~~ 13 di ottobre dell'anno 2000, in due originali, nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Sen. Rino Serri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Moctar Diop

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3212):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 novembre 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 7 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 novembre 2005.

Relazione scritta presentata il 29 novembre 2005 (atto n. 3212/*A* - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6225):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 e 19 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

06G0077

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 964ª seduta pubblica per martedì 7 marzo 2006, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione). (3723-B/*bis*).*

06A02195

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 755ª seduta pubblica per mercoledì 8 marzo 2006, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

(con votazioni a partire dalle ore 15)

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Discussione del disegno di legge:

S. 3723 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) (ove trasmesso dal Senato). (6352-B).*

06A02196

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Vinci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 gennaio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 41/2ª area del 24 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Vinci.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Busto Arsizio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventiquattro consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Guglielman è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventiquattro componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 31 gennaio 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3257/2006/area 2 del 1º febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Guglielman.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontinia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pontinia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontinia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Caterina Amato è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontinia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 gennaio 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/S.E./*bis*/area 2 del 19 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontinia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Caterina Amato.

Roma, 11 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Garrisi;

Considerato che, in data 5 gennaio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francescopaolo Di Menna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Garrisi.

Il citato amministratore, in data 5 gennaio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 02/2006-area II E.L. del 1º febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francescopaolo Di Menna.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Cesaro;

Considerato che, in data 5 gennaio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli stremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Cesaro.

Il citato amministratore, in data 5 gennaio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2527/area II/EE.LL. del 26 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Robecchetto con Induno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Fabrizio Angelo Garberi;

Considerato che, in data 10 gennaio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli stremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Chiodi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabrizio Angelo Garberi.

Il citato amministratore, in data 10 gennaio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200600180 Gab. area II/REL. del 31 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emilio Chiodi.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Colleferro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Colleferro (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Silvano Moffa;

Considerato che, in data 5 gennaio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli stremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colleferro (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario De Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colleferro (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Silvano Moffa.

Il citato amministratore, in data 5 gennaio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7782/2114/2004 del 31 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colleferro (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario De Meo.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2006.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, a tasso variabile, con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa, nonché a otto quote della terza annualità, assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003, per l'importo complessivo, per le otto quote, di 382.731.000,00 euro;

Vista la lettera n. 17938/2006 del 1º febbraio 2006 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto riguardante il nominativo di un avente diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, per 1.783.000,00 euro, tenuto conto dell'importo di 453,09 euro derivante dall'arrotondamento da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualità dei citati certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 1.783.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 1.782.546,91 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 453,09 (pari all'arrotondamento da effettuare);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e disposta l'emissione di una nona quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 1.783.000,00 euro, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	01010	Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.

AMBITI		INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Padova	GEST LINE S.p.A.	07843060638	1.782.546,91	1.783.000,00	453,09
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.782.546,91	1.783.000,00	453,09

TOTALE TITOLI IN EURO	1.783.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	453,09
NUMERO BENEFICIARI	1

06A02159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Progetto Sila 95» a r.l., in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile,

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Progetto Sila 95» a r.l., in S. Giovanni in Fiore, via Gramsci n. 355 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 28 giugno 1995, rep. 24767, r. s. 9356 tribunale di Cosenza pos. B.U.S.C. 3495, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A01937

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Coperativa sociale I Care» a r.l., in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Coperativa sociale I Care» a r.l., con sede in Cosenza, contrada Pilice n. 1 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti in data 13 luglio 1998, rep. 43333, R. S. 31968 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3738, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A01938

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Airone piccola soc. coop.» a r.l., in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Airone piccola soc. coop.» a r.l., con sede in Acri, via Maddalena n. 15 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Giovanni Fino in data 29 maggio 1996, rep. 137, r. s. 127039 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3537, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A01939

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Rinascita coop. sociale» a r.l., in Saracena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Rinascita coop. sociale» a r.l., con sede in Saracena, via Ageli n. 69 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Cappelli Sergio in data 28 luglio 1999, rep. 20635, r. s. 40961/99 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3883, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A01940

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Europa 2000 società cooperativa di lavoro» a r.l., in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attivita produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Europa 2000 società cooperativa di lavoro» a r.l., con sede in Acri, via Partina n. 351 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Anna Calvelli in data 11 giugno 2003, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 4457, ai sensi dell'art. 2545-*septesdiecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A01941

DECRETO 18 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro/sociale «Mare Azzurro coop. sociale» a r.l., in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio.

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro/sociale «Mare Azzurro coop sociale» a r.l., con sede in Scalea, via Campo Volo n. 44 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Vincenzo Titomalio in data 12 ottobre 1999, rep. 73998, r. s. 592 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3923, ai sensi dell'art. 2545-*septesdiecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A01942

DECRETO 1° febbraio 2006.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «C.A.S.T. - Cooperativa attività e servizi turistici, piccola società cooperativa», in Iesolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 maggio 2000 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «C.A.S.T. - Cooperativa attività e servizi turistici, piccola società cooperativa» con sede in Iesolo (Venezia) è stata sciolta ed il sig. De Toffol Benito è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore deceduto il 17 giugno 2004, senza portare a termine il mandato e che è risultato impossibile riunire l'assemblea straordinaria dei soci per la nomina di un nuovo liquidatore;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564342 del 25 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Luigino Battiston, nato a Portogruaro il 14 aprile 1958, con studio in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 8/11, è nominato liquidatore della società cooperativa «C.A.S.T. - Cooperativa attività e servizi turistici, piccola società cooperativa» con sede in Iesolo (Venezia), costituita in data 25 gennaio 1999 per rogito del notaio Bordieri Carlo, repertorio n. 67726, codice fiscale 03107570271, R.E.A. n. 283086, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 16 maggio 2000 in sostituzione del sig. De Toffol Benito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Venezia-Mestre, 1° febbraio 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A01949

DECRETO 2 febbraio 2006.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 15 datato 25 settembre 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona;

Vista la nota prot. n. 1947 datata 31 gennaio 2006 della Direzione provinciale del lavoro di Savona con la quale si richiede la nomina dell'arch. Antonello Giordano a membro supplente in sostituzione del dott. Domenico Faccio in quiescenza;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

L'arch. Antonello Giordano è nominato membro supplente in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro nella commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona, in sostituzione del dott. Domenico Faccio.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Genova, 2 febbraio 2006

Il dirigente: VETTORI

06A01925

DECRETO 3 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale Direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Maurizio Romanenghi, quale componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerato che il sig. Maurizio Romanenghi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 24 gennaio 2006 con la quale l'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Cremona designa, in sostituzione del sig. Maurizio Romaneghi, la sig.ra Laila Caterina Cinquetti;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Laila Caterina Cinquetti è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Maurizio Romanenghi, dimissionario dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 3 febbraio 2006

Il direttore provinciale: FILOSA

06A01943

DECRETO 7 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 30 del 30 luglio 1998, con il quale il sig. Polsoni Giuseppe è stato nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Vista la nota prot. n. 13/2006 del 27 gennaio 2006, con la quale la U.I.L. di Latina segnala il nominativo del sig. Annarelli Costantino in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Annarelli Costantino, nato a Terracina il 18 aprile 1953 ed ivi residente in via Friuli Venezia Giulia n. 18, è chiamato a far parte della commissione provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro supplente, in sostituzione del sig. Polsoni Giuseppe, deceduto.

Latina, 7 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A02108

DECRETO 8 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa mista «Milk Linea Distribuzioni Associate» a r.l., in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di mancata revisione eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Milk Linea Distribuzioni Associate a r.l.» con sede in via XXIV Maggio n. 3 - Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 6 marzo 1992, repertorio n. 30275, BUSC 3095, codice fiscale 01572460598.

Latina, 8 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A01928

DECRETO 8 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Darsena Traiana» a r.l., in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminata la relazione di mancata revisione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Darsena Traiana» a r.l. con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Raffaello Pisapia di Terracina in data 9 settembre 1978, repertorio n. 51754, BUSC 1636.

Latina, 8 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A01929

DECRETO 8 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Valvictor Ortofrutta» a r.l., in Pontinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminata la relazione di mancata revisione eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Valvictor Ortofrutta» a r.l. con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito notaio Patrizia Belli di Latina in data 23 marzo 2000, repertorio n. 28410, BUSC 3902.

Latina, 8 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A01930

DECRETO 8 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Fenice a r.l.», in Sermoneta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di revisione eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 14 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Fenice» a r.l. con sede in Sermoneta (Latina) - via Anime Sante, snc, costituita per rogito notaio Andrea Cutillo in data 4 maggio 2001, repertorio n. 8278, BUSC 4110.

Latina, 8 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A01931

DECRETO 9 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visti gli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e le visure camerali attestanti la suddetta condizione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiaie*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle seguenti società cooperative in liquidazione che non hanno depositato i bilanci di esercizio nel periodo sopraindicato:

società cooperativa «Narni Service a r.l.» con sede in Narni (Terni), costituita il 23 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Carlo Filippetti omologato il 15 maggio 1989 ed iscritta al n. 141 del registro delle società presso il tribunale di Terni, posizione n. 969/241222;

società cooperativa «EuroRisparmio a r.l.» con sede in Terni costituita l'11 gennaio 1996 per rogito notaio dott. Luciano Clericò iscritta al n. 1421/1996 del registro delle imprese di Terni, posizione n. 1089/274991;

società cooperativa «Poggio Tono a r.l.» con sede in Orvieto (Terni) costituita il 6 settembre 1990 per rogito notaio dott. Franco Pongelli iscritta al n. 821/1994 del registro delle società presso il tribunale di Orvieto (Terni), posizione n. 1009/250231;

società cooperativa sociale «Ariele a r.l.» con sede in Terni costituita in data 10 ottobre 1996 per rogito notaio dott. Filippo Federici omologato il 19 ottobre 1996 n. 642/96, iscritta al n. 99978/1996 del registro delle imprese di Terni, posizione n. 1108/276374.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla Direzione provinciale del lavoro di Terni sita in via Muratori n. 10, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso infruttuosamente detto termine verrà data comunicazione al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la cancellazione.

Terni, 9 febbraio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A01946

DECRETO 9 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro, libertà e solidarietà a r.l.», in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività proutive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 dicembre 2005 relativo alla società cooperativa «Lavoro, libertà e solidarietà a r.l.» con sede in Terni, viale Guglielmo Oberdan n. 23, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adattarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoro, libertà e solidarietà a r.l.» costituita con rogito notaio dott. Carlo Filippetti in data 21 gennaio 1999, iscritta nel registro imprese il 31 marzo 1999 presso camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Terni, viale Guglielmo Oberdan n. 23, codice fiscale 00771400553, pos. 1198/293158, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 9 febbraio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A01947

DECRETO 10 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* articolo 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa Consorzio europeo cooperative CONE COOP - Sollecitudo Rei Socialis, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Franciosi, in data 1° giugno 1988, rep. 35105, reg. soc. 7731/1988, tribunale di Roma BUSC 31486, codice fiscale 08476950582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa Sirio, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Forlini Massimo, in data 7 ottobre 1987, rep. 13673, registro società n. 10958/1987, tribunale di Roma BUSC 30514, codice fiscale 08128180588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa BIC - Business International Center, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Mascolo, in data 28 giugno 1989, rep. 23759, reg. soc. 7445/1989, tribunale di Roma BUSC 31450, codice fiscale 03664931007 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa Aurora, con sede in Marino, costituita per rogito notaio Giulio Bonadies, in data 27 giugno 1989, rep. 15439, reg. soc. 8595, tribunale di Roma BUSC 31487, codice fiscale 03677111001 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa G. M. 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli, in data 15 dicembre 1987, rep. 98972, reg. soc. 3505/1988, tribunale di Roma BUSC 30517, codice fiscale 08217490583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa Reale, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata, in data 15 marzo 1988, rep. 28135, reg. soc. 5403/1988, tribunale di Roma BUSC 30581, codice fiscale 08367560581 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 10 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A01926

DECRETO 14 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 11 del 24 aprile 2004, con il quale il sig. Favero Davide è stato nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Vista la nota prot. n. 217/SG/2006 del 31 gennaio 2006, con la quale la C.I.S.L. di Latina segnala il nominativo della sig.ra Priori Tiziana in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la sig.ra Priori Tiziana, nata a Velletri (Roma) il 26 gennaio 1965 e domiciliata a Latina c/o Ust-CISL, via Cairoli n. 10, è chiamata a far parte della commissione provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro supplente, in sostituzione del sig. Favero Davide, dimissionario.

Latina, 14 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A02109

DECRETO 14 febbraio 2006.

Cancellazione del registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 «laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative susssistono le condizioni previste dall'articolo 2545-*octiesdecies* del codice civile commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 20 dicembre 2005 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2006, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile.

Soc. Coop. «Cooperativa edilizia Cappuccini 1º Soc. Coop a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Picardi Crescenzio in data 12 gennaio 1971, repertorio n. 1584/872 registro società n. 309, R.E.A. n. 57102 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 81001690700, posizione BUSC n. 398/113230.

Soc. Coop. «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra Soc. Coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dr. Amoroso Gaetano in data 5 dicembre 1946, repertorio n. 13184, registro società n. 299 - R.E.A. n. 23631 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. mancante, posizione BUSC n. 170/21041.

Soc. Coop. «Cooperativa edilizia S.C.E.I.E.A. Impiegati enti assistenziali Soc. Coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dr. Amoroso Gaetano in data 2 luglio 1956, repertorio n. 46702, registro società n. 392, R.E.A. n. 35886 della C.C.l.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. mancante, posizione BUSC n. 42/55778.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Campobasso, 14 febbraio 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A01924

DECRETO 16 febbraio 2006.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «G.R. Service» a r.l., in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la relazione all'accertamento ispettivo del 29 novembre 2004;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione VI/2 - prot. n. P/l601568 del 23 agosto 2005, con la quale indica di procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario sig. Riccardi Giovannino;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Riccardi Giovannino;

Decreta

di nominare il rag. Rinaldo De Filippis, residente a Lenola (Latina) in via Passignano n. 47 e con studio professionale sito nel comune di Lenola al medesimo indirizzo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «G.R. Service» a r.l., avente sede in Fondi (Latina) - costituita in data 10 ottobre 1990 - rogito notaio Gino Bartolomeo di Formia - Repertorio n. 70907 - B.U.S.C. n. 2961.

Latina, 16 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A01944

DECRETO 16 febbraio 2006.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agricola Calabria Verde S.c.r.l.», in Monterosso Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 febbraio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Cooperativa Agricola Calabria Verde S.c.r.l.» con sede in Monterosso Calabro (Vivo Valentia) è stata posta in liquidazione ordinaria;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 febbraio 2001 con il quale viene nominando liquidatore la sig.ra La Marca Giovanna Maria Teresa residente in Monterosso Calabro, via Roma I Traversa, nonché la relazione di mancata revisione del 12 aprile 2005 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 28 giugno 2005;

Vista la nota del 7 febbraio 2006, protocollo n. 1559 con la quale la dott.ssa Sollima Patrizia, all'uopo interpellata, comunica la propria disponibilità all'incarico;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig.ra La Marca Giovanna Maria Teresa;

Decreta:

La dott.ssa Sollima Patrizia nata a Catanzaro il 1º febbraio 1969, residente in Vibo Valentia,via XXV Aprile n. 16, è nominato liquidatore della cooperativa «Cooperativa Agricola Calabria Verde S.c.r.l.» con sede in Monterosso Calabro (Vibo Valentia), via Roma s.n.c., in sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra La Marca Giovanna Maria Teresa, nominato il 23 febbraio 2001.

Vibo Valentia, 16 febbraio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01927

DECRETO 16 febbraio 2006.

Nomina del liquidatore della società cooperativa agricola «Allevatori San Luca» a r.l., in SS. Cosma e Damiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 13 agosto 2005 dove il liquidatore sig. Rossi Marco dichiara l'impossibilità di portare avanti la fase di liquidazione;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Rossi Marco;

Decreta

di nominare il rag. Ivan Calligaris, residente a Latina in via Ecetra n. 18 e con studio professionale sito nel comune di Latina in via Amareno n. 70, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa agricola «Allevatori San Luca» a r.l. avente sede in SS. Cosma e Damiano (Latina), costituita in data 18 aprile 1975 a rogito notaio Pietro Pierantoni di Priverno, Rep. n. 15867, B.U.S.C. n. 1358.

Latina, 16 febbraio 2006

Il direttore provinciale: RUGGIERO

06A01945

DECRETO 20 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa sociale «C.L.I.M.A.R. a r.l.», in Amelia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liqudatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 2006 relativo alla società cooperativa sociale «C.L.I.M.A.R. a r.l.» con sede in Amelia (Terni) strada Amelia-Macchie da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visti il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa sociale «C.L.I.M.A.R. a r.l.» costituita con rogito notaio dott. Becchetti Alfredo Maria in data 13 novembre 1998, iscritta nel registro imprese il 22 febbraio 1999 presso la camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Amelia (Terni) strada Amelia-Macchie, codice fiscale 00767470552, pos. 1160/289352, è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 20 febbraio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A01948

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 23 gennaio 2006, prot. 3338, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle Circ.ni RM1, RM2 e della sala visure catasto per il giorno 23 gennaio 2006, dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota n. 1013 del 27 gennaio 2006, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 23 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso Circ.ni RM1, RM2 e sala visure catasto.

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02099

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601053/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00